

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "CICAP – Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze", è una libera associazione non riconosciuta, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Capo III, art.36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Il CICAP si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Padova – Via C. Rezzonico n. 6 – ed ha durata illimitata e potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci effettivi.

Articolo 3

L'associazione persegue esclusivamente finalità scientifiche, di formazione e di solidarietà sociale.

A tal fine, l'associazione si propone di realizzare interventi specifici intesi a :

- costituire, attraverso un'intensa opera di informazione e di consultazione, un solido punto di riferimento per quanti potrebbero trovarsi, in ragione delle proprie condizioni psichiche, economiche, sociali e culturali, vittime di abusi legati al mondo dell'occulto, del paranormale e delle pseudoscienze;
- organizzare conferenze divulgative e incontri studio, favorendo la diffusione della conoscenza scientifica, di una cultura e di una mentalità aperta e critica, quali strumenti fondamentali per la salvaguardia del diritto di autodeterminazione e della libertà personale di ogni individuo;
- promuovere ed incoraggiare la ricerca scientifica, l'indagine critica sulle pseudoscienze e sui fenomeni paranormali, nonché organizzare inchieste, avvalendosi anche della collaborazione di scienziati e prestigiatori, rendendone pubblici i risultati;
- svolgere opere di sensibilizzazione sui temi anzidetti nei confronti di scienziati, degli insegnanti e di tutti coloro che stimolano ed influenzano la vita attuale del Paese;
- stimolare un'analisi critica nei confronti delle pseudoscienze e dei presunti fenomeni paranormali da parte di giornalisti, scrittori ed editori, coscienti delle enormi potenzialità informative ed educative dei mass-media;
- pubblicare articoli e ricerche sui temi anzidetti, anche servendosi di una o più pubblicazioni periodiche, edite al fine di rendere pubblica l'attività dell'associazione;
- organizzare quanti sono interessati ad un esame critico delle pseudoscienze e del presunto paranormale;
- riconoscersi negli obiettivi del "C.S.I. – Comitato per l'Indagine Scientifica del Presunto Paranormale" tenendo con lo stesso rapporti di collaborazione.

Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383 i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; è altresì d'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'Associazione è da iscriversi al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualunque legittimo titolo;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e/o da finanziamenti, anche pubblici in qualsiasi forma.

Le entrate dell'Associazione sono costituite: quote e contributi degli associati;

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Tutti i fondi dovranno essere destinati al raggiungimento delle finalità dell'Associazione ed allo svolgimento delle sue attività.

Le erogazioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposta dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti nella realizzazione di attività istituzionali.

Articolo 5

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo annuale sarà articolato in:

- a) situazione patrimoniale;
- b) rendiconto di gestione.

Detto bilancio sarà presentato all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, accompagnato dalla relazione finanziaria del Consiglio direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'approvazione del bilancio consuntivo annuale può avvenire anche oltre i quattro mesi e, comunque, entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le relazioni devono essere redatte per iscritto.

L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le eventuali eccedenze di entrate o di uscite di gestione saranno portate al nuovo esercizio finanziario.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1 lettere b), c), d), e) nonché per le risorse economiche di cui alla lettera g) della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art.22 della Legge 7 dicembre 2000 n.383.

CATEGORIE DI SOCI

Articolo 6

L'associazione CICAP è aperta a tutte le persone fisiche che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e in seguito provvedono al versamento di una quota annuale il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei e la quota associativa è intransmissibile.

Articolo 7

I soci effettivi sono i soci fondatori e quelli che concorrono alla elaborazione progettuale del programma dell'associazione ed allo sviluppo dell'attività.

I soci effettivi hanno diritto di voto nelle assemblee, legittimazione attiva e passiva nella nomina delle cariche sociali, diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare a tutte le attività dell'Associazione con l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e quelle regolarmente adottate dagli Organi sociali. Il diritto di voto non può essere escluso. E' obbligo specifico dei soci effettivi apportare gratuitamente all'Associazione il proprio contributo intellettuale e professionale per il raggiungimento dei fini istituzionali, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 23.

Gli stessi soci avranno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci effettivi non versano la quota associativa.

I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nel rispetto del principio di democraticità e delle norme di cui al presente statuto.

Articolo 8

L'Associazione riconosce anche le categorie di Socio ordinario e di Socio onorario/emerito.

I soci ordinari sono quelli che fruiscono dei servizi dell'Associazione senza partecipare alla elaborazione progettuale del programma e allo sviluppo dell'attività; sostengono le attività dell'Associazione sottoscrivendo la quota associativa.

I soci ordinari si possono suddividere in altre categorie a seconda della quota sottoscritta come da regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Tali soci possono volontariamente e senza obbligo di continuità sostenere l'Associazione anche con piccoli contributi finanziari.

I soci onorari/emeriti sono persone fisiche, di cittadinanza italiana o non, che hanno contribuito in maniera determinante, con il loro sostegno ideale e/o economico alla affermazione dell'Associazione. I soci onorari sono coloro che notoriamente godono in campo nazionale o internazionale di chiara fama nel mondo scientifico, culturale e dell'insegnamento e che perciò sono ritenuti in grado di apportare all'Associazione contributi intellettuali di alto livello, i soci emeriti sono coloro che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell'attività associativa

I soci onorari/emeriti non sono obbligati a versare le quote associative.

Articolo 9

Tutti i soci appartenenti alle categorie dei soci ordinari e soci onorari/emeriti in qualità di soci sostenitori l'attività dell'Associazione, condividendone gli ideali, hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione. Inoltre assumono l'obbligo morale di favorire l'attività dell'Associazione e di astenersi dal compiere azioni che ne danneggiano l'onorabilità.

Ad essi è riconosciuto il diritto di partecipare a tutte le attività culturali e promozionali poste in essere dall'Associazione, quali convegni, mostre, dibattiti, conferenze, eccetera, come di volta in volta programmato e stabilito.

I soci ordinari/emeriti hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nel rispetto del principio di democraticità e delle norme di cui al presente statuto.

AMMISSIONE DEI SOCI

Articolo 10

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre Soci effettivi, dal Consiglio Direttivo, previa partecipazione effettiva alla elaborazione progettuale del programma ed allo sviluppo dell'attività dell'associazione.

L'ammissione dei soci ordinari consegue automaticamente al versamento della quota associativa e alla contestuale presentazione del modello di iscrizione; tuttavia il Consiglio Direttivo ha facoltà di rifiutare l'ammissione con deliberazione da assumersi entro 60 (sessanta) giorni dall'ingresso del nuovo associato.

L'ammissione dei soci onorari/emeriti è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - L'associato:

- è tenuto all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- qualora sia un socio effettivo, ha l'obbligo di partecipare attivamente alla vita dell'associazione;
- negli altri casi egli può partecipare attivamente alla vita dell'associazione nei limiti e con le facoltà riconosciute dal presente statuto;
- è obbligato a versare la quota associativa ove prevista;
- è tenuto a mantenere un comportamento irreprensibile in seno all'associazione.

Articolo 12 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- per decesso o estinzione;
- per dimissioni o recesso;
- per esclusione;
- per decadenza.

Articolo 13 - Dimissioni e recesso

Le dimissioni devono comunicarsi, per iscritto al Consiglio Direttivo, con un preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Articolo 14 - Esclusione

L'esclusione è deliberata, dopo aver sentito l'interessato, dal Consiglio Direttivo (e ratificata dall'assemblea dei soci effettivi alla prima riunione utile con i quorum di cui oltre) nei confronti dell'associato che, in qualunque modo danneggi, anche moralmente, l'associazione o fomente dissidi o disordini tra gli associati, ovvero non adempia agli obblighi, di cui al presente statuto, assunti verso l'associazione.

L'esclusione può, inoltre, aver luogo per incompatibilità o indegnità e in genere per ogni altro motivo ritenuto grave.

L'indegnità, che può essere sempre pronunciata nei confronti di qualunque categoria di soci in relazione a fatti gravissimi che abbiano compromesso l'onorabilità dell'associazione o la sua situazione economica o patrimoniale, e viene deliberata dall'assemblea straordinaria, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci effettivi.

Articolo 15 - Decadenza

Perde automaticamente la qualità di associato il socio ordinario che non versa la quota associativa. La decadenza opera automaticamente per il verificarsi del suo presupposto, senza necessità di pronuncia.

Articolo 16 - Irripetibilità dei contributi

L'associato che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all'associazione, non ha diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati.

Articolo 17 - Obblighi

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente articolo 14 primo comma, dovrà intervenire e deliberare l'esclusione, previo richiamo scritto a rivedere il pregiudizio repentinamente.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative; gli stessi svolgeranno la propria attività, con le facoltà attribuite dal presente statuto alle diverse categorie di soci, in modo personale, volontario e gratuito,

senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

LIVELLI ASSOCIATIVI A CARATTERE NAZIONALE

Articolo 18

L'associazione potrà organizzare i propri soci e le proprie attività ai seguenti livelli in gruppi locali regionali come da regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soli soci effettivi.

Ogni gruppo regionale potrà articolarsi in una o più unità operative a livello comunale e/o provinciale che faranno comunque capo al gruppo regionale di appartenenza.

Qualora sia istituito un gruppo locale regionale, ai soci ivi residenti e/o ivi domiciliati è attribuita la facoltà di designare un Coordinatore il quale sarà nominato con decisione del Consiglio Direttivo. I Coordinatori dei gruppi regionali sono pertanto nominati dal Consiglio Direttivo, su designazione dei soci appartenenti a un determinato gruppo regionale e ad essi spetta la gestione e il coordinamento del gruppo regionale di appartenenza secondo le modalità e con le facoltà determinate dal regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soci effettivi.

Ai coordinatori dei gruppi locali è attribuito il diritto di partecipare alle decisioni nelle materie riservate all'assemblea ordinaria dei soci effettivi con espressa esclusione delle materie riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria (es: modifiche dello statuto, scioglimento dell'associazione, devoluzione del patrimonio) o comunque a quelle riservate dal presente statuto ai soli soci effettivi.

ORGANI SOCIALI

Articolo 19

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci effettivi
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Comitato dei Garanti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, comunque sempre di numero dispari, eletti dall'Assemblea composta dai soci effettivi e dagli associati che rivestono la carica di "coordinatore gruppo locale"; i componenti del Consiglio Direttivo possono essere eletti solo tra i soci effettivi e durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ove il Consiglio fosse composto da tre componenti, lo stesso è validamente costituito e può deliberare quando sono presenti tutti.

Ove nel corso dell'esercizio venisse per qualsiasi causa a cessare un Consigliere, rimanendo in carica la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri superstiti coopteranno sempre tra i soci effettivi il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Qualora, invece, per qualsiasi causa dovesse venir meno nel corso dell'esercizio la maggioranza dei consiglieri, i superstiti senza indugio dovranno convocare apposita assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resterà in carica fino alla fine dell'esercizio.

Articolo 21

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e anche un Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.

Articolo 22

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza o impedimento dal più anziano di età dei presenti oppure da altro membro designato all'unanimità dei presenti.

Della riunione di Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito libro.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi per audio/video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/video conferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Articolo 23

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera volontaria e gratuita dai propri associati e solo in casi di particolare necessità può assumere personale dipendente anche tra i propri associati (L.383/2000 art. 18).

Nella gestione, osserva i pareri ed i consigli del Comitato dei Garanti.

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio Direttivo – o il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento – rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. La firma del Vice Presidente vale come prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

ASSEMBLEE

Articolo 25

I soci effettivi sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio dell'avviso di comunicazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Con la stessa modalità sono convocati gli associati che rivestono la qualifica di "coordinatore gruppo locale".

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede legale, e anche in audio/video conferenza a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento dell'adunanza e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in audio/video conferenza; il soggetto

verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con l'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire.

L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 26

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulle nomine dei componenti il Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione tenendo conto delle direttive e dei suggerimenti del Comitato dei Garanti, sulla nomina dei liquidatori e sulle norme per la devoluzione del patrimonio.

Articolo 27

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci effettivi nonché, limitatamente alle assemblee ordinarie, anche i soci che rivestono la carica di "coordinatore gruppo locale".

Gli associati possono farsi rappresentare da altro socio effettivo o che riveste la carica di coordinatore gruppo locale con delega scritta, purchè non membro del Consiglio Direttivo. Inoltre non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Articolo 28

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure da un socio effettivo designato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Della riunione di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 29

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con la maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile.

L'assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci effettivi.

COMITATO DEI GARANTI

Articolo 30

Il Comitato dei Garanti è formato da un numero variabile di personalità di nazionalità italiana di chiarissima fama nel mondo scientifico ed ha il precipuo scopo di verificare costantemente e di garantire di fronte all'opinione pubblica la serietà, la scientificità e l'esattezza dell'attività svolta dall'Associazione nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

Detto Comitato – che può essere formato anche da non soci e i cui membri possono essere anche consiglieri se soci effettivi– viene eletto dall'Assemblea dei soci effettivi a maggioranza e svolge i suoi compiti in piena autonomia ed ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle delle Assemblee, esprimere pareri, suggerimenti, richiami, proposte ed in genere compiere quanto altro riterrà opportuno per la più ampia credibilità e stimabilità e controllo dell'operato dell'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi.

Gli Organi associativi non possono non tenere conto dei suggerimenti offerti dal Comitato dei Garanti.

Detto Comitato non ha scadenza e i suoi membri decadono solo per dimissioni o cessano per morte.

Esso si riunisce tutte le volte che viene convocato dalle Assemblee e dal Consiglio Direttivo e delle riunioni si redige verbale.

SCIoglimento

Articolo 31

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci effettivi e statuirà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell'ente che sarà devoluto a fini di utilità sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Articolo 32

Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alle norme di Legge in materia.